



**Normativa e giurisprudenza di interesse delle Giurisdizioni superiori, della CEDU e della CGUE a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione**

## Corte Costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 4, l. 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

[Corte cost., sentenza 26 aprile 2018, n. 88, Pres. Lattanzi, Red. Carosi](#)

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del c.p.c.) – come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – promossi dalla Corte di cassazione, sez. VI civile, con due ordinanze del 20 dicembre 2016, e con ordinanze del 16 febbraio e del 23 gennaio 2017, iscritte rispettivamente ai nn. 68, 69, 73 e 148 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. 24 marzo 2001, n. 89 – come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

*L'art. 4 della l. n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto (Cfr., analogamente, Corte Cost., sentenza n. 3 del 1997). Se, infatti, l'interesse tutelato è quello relativo alla definizione in un tempo ragionevole delle istanze di giustizia, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l'attivazione dello strumento – l'unico disponibile, fino all'introduzione di quelli preventivi introdotti dall'art. 1, comma 777, l. 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e*

*pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e tesi a prevenire l'irragionevole durata del processo, ma non incidenti sull'effettività della tutela indennitaria una volta che la soglia dell'eccessiva durata sia stata oltrepassata – volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina. L'invocata pronuncia additiva, del resto, non può essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pinto conforma il diritto all'equa riparazione, collegandolo, nell'an e nel quantum, all'esito del giudizio in cui l'eccessivo ritardo è maturato (sentenza n. 30 del 2014). Infatti, «[p]osta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma [...] omette di prevedere. [...] Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognosi di apposita regolamentazione» (sentenza n. 113 del 2011).*

## Corte di Cassazione – Sezioni Unite

(2)

Anche nel vigore dell'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a. va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla controversia inerente aspetti meramente patrimoniali relativi alla fase di esecuzione del servizio di gestione di discarica, svincolati dal contestuale esercizio, da parte dell'Amministrazione, di un potere autoritativo.

[Cass. Civile, S.U., sentenza 27 aprile 2018, n. 10269, Pres. Petitti, Rel. Giusti](#)

Conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal [T.a.r. per la Puglia con ordinanza in data 24 marzo 2017, n. 282](#). Dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza declinatoria del Tribunale di Trani, 29 settembre 2009, n. 494, dinanzi al quale rimette le parti.

*La controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad indennità, canoni od altri corrispettivi dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (Cass. Civile, S.U., 6 marzo 2009, n. 5465).*

(3)

La Corte di Cassazione conferma il principio della inderogabilità della giurisdizione in presenza di ragioni di connessione.

[Cass. Civile, S.U., ordinanza 27 aprile 2018, n. 10259, Pres. Amoroso, Rel. Campanile](#)

Ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal [T.a.r. per la Campania - Salerno, ordinanza 9 marzo 2016, n. 528](#). Cassa in parte la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1430 del 2008 e dichiara, limitatamente alle domande proposte ai sensi dell'art. 2053 c.c. nei confronti dei privati, la giurisdizione del giudice ordinario.

*L'attribuzione della competenza giurisdizionale nell'ipotesi di cause scindibili deve essere risolto con l'affermazione che la controversia nei confronti di soggetti privati convenuti in giudizio, quali corresponsabili, unitamente alla P.A., non possa essere devoluta, ai sensi dell'art. 103 Cost., al giudice amministrativo, dovendosi applicare il principio della inderogabilità della giurisdizione in presenza di ragioni di connessione (cfr. Cass. Civile, S.U., 27 marzo 2017, n. 7303; Cass. Civile, S.U., 5 marzo 2008, n. 5914).*

(4)

Il dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, quale quello paesaggistico, impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, ove l'amministrazione procedente intenda perseguire il superamento del dissenso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri.

[Cass. Civile, S.U., sentenza 16 aprile 2018, n. 9338, Pres. Mammone, Rel. Perrino](#)

Accoglie il ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale e cassa la sentenza n. 228/16 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, rinviando al medesimo Tribunale in diversa composizione.

*In caso di dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, nel novero dei quali si colloca quello paesaggistico, il meccanismo previsto dal 3° comma dell'art. 14-quater della l. n. 241/90 impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, ove l'amministrazione procedente intenda perseguire il superamento del dissenso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri. La legge, quindi, in attuazione dei principi costituzionali compendati nell'art. 120 Cost. (che prevede, tra l'altro, l'intervento sostitutivo del Governo "quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica" della Repubblica), al cospetto del presupposto rappresentato dal "motivato dissenso" di un'amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili enumerati, attribuisce il potere provvedimentale alla istanza amministrativa massima della Repubblica nella sua unità, e cioè al*

*Consiglio dei ministri. Del tutto ininfluyente è, quindi, che, in esito al fallimento della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente formuli, o no, la riserva di rimettere la questione al Consiglio dei ministri e che la conferenza valuti, o no, gli interessi coinvolti ai fini di tale rimessione: l'attribuzione della competenza al Consiglio dei ministri non dipende da riserva o da valutazione alcuna, ma scaturisce direttamente dalla legge.*

## Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria

(5)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla possibilità di impugnare il bando da parte di chi non ha presentato domanda di partecipazione e sulla immediata impugnazione delle clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente.

[Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4 – Pres. Pajno, Est. Taormina](#)

Ordinanza di rimessione del [Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2017, n. 5138](#), sull'appello avverso la sentenza del [T.a.r. per la Puglia - Lecce, sez. II, 19 gennaio 2017, n. 80](#).

L'Adunanza Plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:

- sussiste il potere del Giudice di appello di rilevare *ex officio* la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (con particolare riguardo alla condizione rappresentata dalla tempestività del ricorso medesimo), non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione;
- le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.

**Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

## Consiglio di Stato e C.G.A.

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale.**

(6)

Esclusione per grave illecito professionale in caso di risoluzioni e penali contrattuali *sub iudice*.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 30 aprile 2018, n. 252 - Pres. De Nictolis, Est. Gaviano](#)

Accoglie l'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Sicilia - Palermo, 10 novembre 2017, n. 2548, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'originario ricorso introduttivo e annulla il provvedimento di revoca che ne formava oggetto.

(7)

Principio della c.d. invarianza della soglia.

[Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579 - Pres. Lipari, Est. Nocelli](#)

Respinge l'appello avverso la sentenza breve [n. 1078 del 27 novembre 2017 del T.a.r. per il Veneto, sez. III](#), concernente l'affidamento della gestione del servizio infermieristico, assistenziale e annessi delle due sedi della Residenza "Riviera del Brenta".

(8)

Omessa indicazione degli oneri di sicurezza nel nuovo Codice dei contratti.

[Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554 - Pres. Balucani, Est. Nocelli](#)

Accoglie l'appello avverso la sentenza del [T.a.r. per il Lazio, sez. III-quater, 31 gennaio 2018, n. 1113](#), concernente l'annullamento del provvedimento di esclusione e del provvedimento di aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura negoziata per la fornitura di un mammografo digitale con tomosintesi per l'unità dipartimentale di senologia e screening del Presidio Ospedaliero di Marino (Roma) e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e annulla gli atti gravati; dichiara inefficace il contratto stipulato e, preve le verifiche di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 50 del 2016, dispone aggiudicarsi la gara in favore della appellante, con conseguente subentro di questa nel contratto di fornitura rimasto tuttora ineseguito.

(9)

Durc dell'ausiliaria irregolare e risarcimento danni da perdita di *chance* per mancata aggiudicazione e metodo di quantificazione

[Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2527 – Pres. Severini, Est. Di Matteo](#)

Accoglie l'appello avverso la sentenza breve del [T.a.r. per le Marche - Ancona, sez. I, n. 640/2017](#) e, per l'effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato e respinge la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato.

## Normativa ed altre novità di interesse

(10)

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento dell'ANAC sull'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 211, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiunti dall'art. 52-ter, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.

[Cons. Stato., Comm. spec., 26 aprile 2018, n. 1119](#)

Lo schema di Regolamento esaminato dalla Commissione Speciale consta di 4 Capi e di 17 articoli:

- il Capo I attiene alle "*Disposizioni generali*" (artt. 1 e 2);
- il Capo II disciplina il "*Potere di cui all'art. 211, comma 1 bis - Ricorso diretto*" (artt. 3 - 5);
- il Capo III disciplina il "*Potere di cui all'art. 211, comma 1 ter - Ricorso previo parere motivato*" (artt. 6 - 10);
- il Capo IV attiene alle "*Disposizioni comuni, finali e transitorie*" (artt. 11 - 17).

Più in particolare:

- l'art. 1 contiene le definizioni;
- l'art. 2 individua il contenuto del Regolamento;
- gli artt. 3 e 6 elencano le fattispecie che legittimano il ricorso ai poteri speciali dell'ANAC introdotti, rispettivamente, dai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 211 del Codice dei contratti;

- gli artt. 4 e 7 riportano l'elenco degli atti impugnabili nell'esercizio dei poteri introdotti, rispettivamente, dai citati commi 1 bis e 1 ter;
- l'art. 5 descrive le modalità attraverso le quali l'Autorità può agire in giudizio direttamente, previa verifica della sussistenza del "rilevante impatto" del contratto;
- gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano l'iter procedimentale che l'Autorità è tenuta ad osservare per promuovere l'azione attraverso la fase prodromica prevista dal comma 1 ter dell'art. 211;
- l'art. 11 contiene le disposizioni comuni ad entrambi i poteri dell'Autorità in ordine all'acquisizione della notizia della violazione;
- l'art. 12 detta disposizioni sulla trattazione delle segnalazioni individuando, in modo non esaustivo, i soggetti particolarmente qualificati che possono inviare segnalazioni all'Autorità e che la stessa intenda preliminarmente prendere in considerazione;
- l'art. 13 delinea i rapporti con gli altri procedimenti dell'ANAC in occasione dei quali viene acquisita la notizia della violazione;
- l'art. 14 disciplina l'accesso ai documenti formati dall'Autorità nell'esercizio dei poteri previsti dal Regolamento;
- l'art. 15 individua la pubblicità che deve essere data ai ricorsi proposto dall'ANAC ai sensi del comma 1 bis dell'art. 211 e a quelli conseguenti al mancato adeguamento da parte della stazione appaltante al parere motivato previsto dal comma 1 ter dello stesso art. 211;
- l'art. 16 detta le disposizioni transitorie;
- l'art. 17 individua la data di entrata in vigore del Regolamento.

(11)

Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia dell'Unione Europea alcune questioni in tema di compatibilità con la disciplina comunitaria della disciplina in materia di impianti di incenerimento per lo smaltimento di rifiuti.

[Tar Lazio, sez. I, ordinanza, 24 aprile 2018, n. 4574 – Pres. Volpe, Est. Correale](#)

Sulla impugnazione del [d.P.C.M. 10 agosto 2016](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016, emesso in attuazione dell'art. 35, primo comma, del d.l. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 164/2014, avente ad oggetto la *“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”*.

Dispone la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea delle seguenti questioni pregiudiziali:

1) Dica la Corte di giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva.

2) In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica.

3) Dica la Corte di giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE.

**Si segnala che l’ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell’Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

Con la ratifica ad opera della Francia - intervenuta in data 12 aprile 2018 - si è perfezionato l'iter del Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione EDU, che entrerà in vigore con decorrenza dal **1° agosto 2018**.

[Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu \(ITA\)](#)

[Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu \(ENG\)](#)

[Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu \(FRA\)](#)

Il Protocollo n. 16, agevolando l'interazione tra giudici nazionali e Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base di un modello procedimentale in parte analogo al rinvio pregiudiziale (interpretativo) alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), prevede che le alte giurisdizioni nazionali possano chiedere, nell'ambito di una causa pendente davanti ad esse, pareri consultivi non vincolanti alla Corte europea su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

Il Protocollo n. 16 si compone di un preambolo e di 11 articoli:

- l'art. 1 prevede che le più alte giurisdizioni di ciascuna Parte contraente, designate come previsto nell'articolo 10 del Protocollo, possano presentare alla Corte europea richiesta di pareri consultivi - che l'art. 5 precisa essere non vincolanti - su questioni di principio concernenti i diritti e le libertà definiti dal sistema della Convenzione europea e relativi protocolli;
- l'articolo 2 prevede il ruolo centrale della Grande Camera: un collegio di cinque giudici ad essa appartenenti decide l'accoglimento della richiesta di parere consultivo, motivando l'eventuale rigetto di essa. Il parere consultivo, se la richiesta è accolta, viene poi emesso dalla Grande Camera. Sono previste garanzie per le quali nel collegio e nella Grande Camera siano rappresentate le istanze della Parte richiedente, con la presenza del giudice ad essa riferito o di persona comunque ad essa gradita.
- L'articolo 3 conferisce al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e alla Parte contraente da cui proviene la richiesta di parere il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. Peraltro, il Presidente della Corte europea può invitare anche altre Parti contraenti o persone ad esercitare le medesime prerogative.
- In base agli articoli 4-6 i pareri consultivi emessi dalla Grande Camera sono motivati e pubblicati ed è altresì prevista la *dissenting opinion*. I pareri consultivi, come detto, non sono vincolanti. Le Parti contraenti considerano gli articoli da 1 a

5 del Protocollo in esame come articoli addizionali alla Convenzione europea dei diritti umani.

- I rimanenti articoli da 7 a 11 del Protocollo contengono le consuete disposizioni finali: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

L'entrata in vigore del Protocollo è prevista per il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui almeno 10 Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo medesimo.

<http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/gi0583.pdf>

(13)

[Ministero della giustizia - Decreto 8 marzo 2018, n. 37](#) (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2018) - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

Entrata in vigore del provvedimento: **27 aprile 2018**.

Il decreto consta di 7 articoli:

- l'art. 1 contiene modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale;
- l'art. 2 contiene modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali;
- l'art. 3 contiene modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale;
- l'art. 4 contiene modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale;
- l'art. 5 concerne la disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato;
- l'art. 6 contiene disposizioni di carattere temporale e prevede che le disposizioni di cui al decreto trovino applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore;
- l'art. 7 regola l'entrata in vigore.